



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. n.16948/2020 del 19.03.2020

ORDINANZA N.36/2020

OGGETTO: Ulteriori disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il quale dispone:

- all'art.1, comma 1, che *"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"*,
- all'art. 2, avente ad oggetto: *"Ulteriori misure di gestione dell'emergenza"* stabilisce che *"Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1"*.

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che *"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*.

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili.

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale.

g

VISTE, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e dell'art. 50 del TUEL.

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

DATO ATTO che nel territorio di Ercolano è risultato positivo almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque, il caso non è accertato che sia riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus.

VISTA le circolari del Ministero della Salute in materia dei rischi di contagio del COVID-19.

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale 34/2020 - prot. n. 15392/2020 del 10.03.2020.

RITENUTO opportuno, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, adottare ulteriori misure precauzionali che attuino e/o integrino, contrastare e/o contenere l'eventuale diffusione della malattia infettiva COVID-19 anche sul territorio di Ercolano.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

VISTO gli articoli 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi che disciplinano, rispettivamente, il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria e le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale.

ORDINA

Dalla data odierna, con effetto immediato, e fino alla data del 03 aprile 2020:

- alle medie e grandi strutture, autorizzate alla vendita di generi alimentari, nonché ai supermercati tutti, di provvedere ad horas alla disinfezione, con cadenza bisettimanale, di tutti gli ambienti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: corridoi di vendita, casse, porte e varchi di accesso, servizi igienici dell'utenza e del personale, spogliatoi del personale, uffici di direzione, etc.;
- agli amministratori condominiali e ai proprietari di unità abitative, obbligati in solido, di provvedere, qualora non abbiano già provveduto a far data dal 01.03.2020, ad horas ad eseguire la disinfezione delle parti comuni condominiali quali, a titolo semplificativo e non esaustivo: androne, scale, vano scale, ballatoi, ascensore e vano ascensore, ringhiere, portoni di accesso, etc..

DISPONE

- che le disinfezioni dovranno essere eseguite da personale specializzato, con materiali idonei e certificati e non nocivi alla persona;
- che le attestazioni di avvenuta esecuzione della disinfezione con allegate certificazioni dovranno essere trasmesse al Comune di Ercolano il giorno seguente all'intervento al seguente indirizzo di posta elettronica: protezioneambientale.ercolano@pec.it.

DISPONE

- 1) la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Napoli e alla Regione Campania;
- 2) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:
 - Comando di P.L.,
 - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
 - Guardia di Finanza di Portici,
 - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
 - Carabinieri Corpo Forestale,
 - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- 3) l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;

- 4) la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- 5) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ercolano;
- 6) l'affissione della presente sull'intero territorio cittadino;
- 7) l'effetto immediato della presente Ordinanza.

AVVERTE

che alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e regionali, nonché di quelle della presente ordinanza, si applica l'art. 650 Codice penale, che recita: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro" e, limitatamente alle attività commerciali, anche con la sanzione della sospensione dell'attività.

INFORMA


che avverso la presente Ordinanza é possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 19 marzo 2020

Il Sindaco

Avv. **Ciro Buonajuto**





CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. 17065/2020
del 20/03/2020

Ordinanza n. 37/2020

Oggetto: Limitazione per i titolari di licenza taxi, fino al 3 aprile 2020, a numero due passeggeri all'interno delle proprie autovetture adibite a taxi collettivo, ex artt. 44 e seguenti del Regolamento comunale per la disciplina del trasporto pubblico da piazza.

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante <<Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale>>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020;

Viste, altresì, le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ravvisata la necessità di assicurare la distanza interpersonale di un metro (Prescritta dai provvedimenti governativi per fronteggiare l'emergenza COVID – 19) da parte dei conducenti dei veicoli autorizzati al servizio di taxi collettivo di cui all'articolo 44 e seguenti del Regolamento comunale sul servizio pubblico da piazza, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 14 novembre 2016, all'interno dei veicoli sia tra i passeggeri che tra i passeggeri e l'autista;

Sentito il dirigente della Polizia locale di Ercolano;

Visto:

- l'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

ORDINA

Fino alla data del 03 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, ai titolari dell'autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea, ex artt. 44 e seguenti (Taxi collettivi) del Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 14 novembre 2016, di limitare il numero dei passeggeri all'interno delle proprie autovetture a due persone.



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento – salvo che il fatto costituisca più grave reato – è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. e con la sanzione della sospensione dell'attività.

Gli Ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente viene inviata:

- Alla Prefettura di Napoli
- Al Commissariato P.S. di Portici-Ercolano
- Al Comando di Polizia Municipale
- Alla Guardia di Finanza – Compagnia di Ercolano
- Alla Compagnia Carabinieri di Ercolano
- Al Responsabile Ufficio Messi per la pubblicazione dell'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Avv. **Ciro Buonajuto**





CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. n.17087/2020 del 21.03.2020

ORDINANZA N.38/2020

OGGETTO: Disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è statodichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitarioconnesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il quale dispone:

- all'art.1, comma 1, che *"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"*,
- all'art. 2, avente ad oggetto: *"Ulteriori misure di gestione dell'emergenza"* stabilisce che *"Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1"*.

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologicada COVID-19"*.

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologicada COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimentodel contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione alivello nazionale e regionale dispone che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi delvirus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*.

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologicada COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalladata del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio deiministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili.*

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale.

VISTE, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre

1978, n. 883 e dell'art. 50 del TUEL.

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

DATO ATTO che nel territorio di Ercolano è già risultata positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque, il caso non è accertato che sia riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus.

PRESO ATTO che l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56, con nota prot. 634/56 del 21.03.2020, registrata al protocollo generale del Comune in pari data con il n. 0017085/2020, avente ad oggetto *"proposta di ordinanza a carico del proprietario della casa di riposo "Villa delle Camelie" in Ercolano via Rossi 50"*, nel comunicare che *"alla luce delle notizie, ancora non ufficialmente confermate, in merito alla positività di un tampone al Covid-19 per un anziano ospite della casa di riposo denominata "Villa delle Camelie" sita in Ercolano alla via Rossi 50, ha proposto al Sindaco del Comune di Ercolano di emettere "ordinanza contingibile ed urgente a carico del proprietario della struttura al fine di porre in essere un intervento di pulizia e sanificazione dei locali tutti nei modi previsti dalla vigente normativa da effettuarsi tramite ditta autorizzata nel più breve tempo possibile e di predisporre un calendario di sanificazione periodico settimanale"*.

VISTA le circolari del Ministero della Salute in materia dei rischi di contagio del COVID-19.

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale 36/2020 - prot. n. 16948/2020 del 19.03.2020, la quale dispone, tra l'altro *"agli amministratori condominiali e ai proprietari di unità abitative, obbligati in solido, di provvedere, qualora non abbiano già provveduto a far data dal 01.03.2020, ad horas ad eseguire la disinfezione delle parti comuni condominiali quali, a titolo semplificativo e non esaustivo: androne, scale, vano scale, ballatoi, ascensore e vano ascensore, ringhiere, portoni di accesso, etc"*.

RITENUTO opportuno, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, adottare misure precauzionali che attuino e/o integrino, per contrastare e/o contenere l'eventuale diffusione della malattia infettiva COVID-19 anche sul territorio di Ercolano.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

VISTO gli articoli 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che disciplinano, rispettivamente, il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria e le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale.

ORDINA

- alla Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE", con sede legale in Caserta (CE) alla Via S. Antonio da Padova n. 13, Partita IVA 03548340615, con sede operativa denominata "Villa delle Camelie" in Ercolano (NA) alla Via A. Rossi 44/50, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore
- al Sig. Salvatore LIGUORI, nato a Torre del Greco (NA) il 01.01.1972 e residente ivi alla Via Cimaglia nr. 28/F, nella qualità di legale rappresentante e direttore sanitario della casa di riposo, sita in Ercolano (NA) alla Via Alessandro Rossi nr. 50, di provvedere ad horas, qualora non abbia già provveduto, ad eseguire la disinfezione dell'intera struttura quotidianamente, nelle more della predisposizione di un calendario di sanificazione periodico settimanale da sottoporre alla competente ASL Napoli 3 Sud - Dipartimento di Prevenzione - UOPC 56 - con sede in Torre Annunziata, alla Piazza E. Cesaro, il cui indirizzo di posta elettronica certificata è: ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it;
- alla Sig.ra Rita BETTARINI, nata a Montalcino (SI) il 22.05.1944, residente in Cetara (SA) alla via Salvo D'Acquisto n.29 – C.F. BTTRTI44E62F402U, nella qualità di proprietaria dell'immobile, sito in Ercolano alla Via A. Rossi n. 50, nel quale viene esercitata l'attività di casa di riposo denominata "Villa delle Camelie", affinché provveda ad horas, in solido con il sopra citato Sig. Salvatore Liguori, legale rappresentante della casa di riposo denominata "Villa delle Camelie" Sig. Salvatore, ad eseguire la disinfezione dell'intera

strutturacome innanzi specificate.

DISPONE

- che le disinfezioni dovranno essere eseguite da personale specializzato, con materiali idonei e certificati e non nocivi alla persona;
- che le attestazioni di avvenuta esecuzione della disinfezione con allegate certificazioni dovranno essere trasmesse al Comune di Ercolano il giorno seguente all'intervento al seguente indirizzo di posta elettronica: protezioneambientale.ercolano@pec.it.

DISPONE

- 1) la notifica della presente ordinanza a:
 - Sig. Salvatore LIGUORI, nato a Torre del Greco (NA) il 01.01.1972 e residente ivi alla Via Cimaglia nr. 28/F, nella qualità di legale rappresentante e direttore sanitario della casa di riposo denominata "Villa delle Camelie", come in epigrafe indicata
 - Pec: coopevergreen@pec.it
 - Sig.ra Rita BETTARINI, nata a Montalcino (SI) il 22.05.1944, residente in Cetara (SA) alla via Salvo D'Acquisto n.29 - CF BTTRTI44E62F402U, nella qualità di proprietaria dell'immobile nel quale viene esercitata l'attività di casa di riposo denominata "Villa delle Camelie, sito in Ercolano- vsito in Ercolano alla Via A. Rossi
- 2) la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Napoli e alla Regione Campania;
- 3) la trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56 all'indirizzo pec: ds56.uopc@pec.asinapoli3sud.it;
- 4) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:
 - Comando di P.L.,
 - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
 - Guardia di Finanza di Portici,
 - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
 - Carabinieri Corpo Forestale,
 - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- 5) l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
- 6) la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- 7) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ercolano;
- 8) l'affissione della presente sull'intero territorio cittadino;
- 9) l'effetto immediato della presente Ordinanza.

AVVERTE

che alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e regionali, nonché di quelle della presente ordinanza, si applica l'art. 650 Codice penale, che recita: "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro" e, limitatamente alle attività produttive, come lo è il caso di specie, anche con la sanzione della sospensione dell'attività.

h

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza é possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
- sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello
Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 21 marzo 2020



Il Sindaco

Aw. **Ciro Buonajuto**



Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Via G. Marconi 66 – 80059 Torre del Greco (NA)
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOPC 56

Piazza E. Cesaro – Torre Annunziata Tel. 081 5352210
Pec: ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it

Prot. 634/56

Del 21/03/2020

Al Sig Sindaco del Comune di Ercolano

S E D E

Oggetto: proposta di ordinanza a carico del proprietario della casa di riposo “Villa delle Camelie” in Ercolano via Rossi 50.

Alla luce delle notizie, ancora non ufficialmente confermate, in merito alla positività di un tampone al Covid – 19 per un anziano ospite della casa di riposo denominata “Villa delle Camelie” sita in Ercolano alla via Rossi 50, si propone alla S.V. l’emissione di Ordinanza contingibile ed urgente a carico del proprietario della struttura al fine di porre in essere un intervento di pulizia e sanificazione dei locali tutti nei modi previsti dalla vigente normativa da effettuarsi tramite ditta autorizzata nel più breve tempo possibile e di predisporre un calendario di sanificazione periodico settimanale.

In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti

Il Coordinatore P.T. U.O.P.C. 55, 56 e 59

Dr. Francesco Fanara



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. n.17211 del
23 marzo 2020

ORDINANZA N.39/2020

OGGETTO: Disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il quale dispone:

- all'art.1, comma 1, che *"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"*,
- all'art. 2, avente ad oggetto: *"Ulteriori misure di gestione dell'emergenza"* stabilisce che *"Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1"*;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che *"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e dell'art. 50 del TUEL, in particolare l'Ordinanza n 15 del 13/03/2020 che, di fatto, obbliga tutti i cittadini a restare nelle proprie abitazioni;

VISTI, da ultimo, il D.L. n 18 del 17/03/2020 che contiene ulteriori prescrizioni a valenza nazionale e il DPCM del 22/03/2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

DATO ATTO che nel territorio di Ercolano sono già risultate positive almeno tre persone per le quali non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque, i casi accertati non siano riconducibili a persone provenienti da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus;

PRESO ATTO che attraverso l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud –e presso le strutture ospedaliere a ciò deputate, sono in corso gli esami dei tamponi effettuati a diversi soggetti venuti a contatto con i positivi mentre altri soggetti sono stati posti in "quarantena";

VISTE le circolari del Ministero della Salute in materia dei rischi di contagio del COVID-19;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del DPCM 08/03/2020 che prevede :<<Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari>>;

VISTA, altresì, la nota con la quale Poste Italiane spa stabilisce che a far data dal 26 marzo p.v. il pagamento delle pensioni, oltre alla possibilità di ricorrere ai prelievi agli sportelli Postamat, sarà effettuato in turnazione in ordine alfabetico, al fine di ridurre assembramenti incontrollati e la conseguente mobilità delle persone;

CONSIDERATO che si registrano sul territorio forme di disordinata gestione degli utenti che si approssimano agli esercizi commerciali con continui accessi anche per acquisto di beni non aventi evidente carattere di prima necessità provocando così assembramenti non autorizzati;

RITENUTO opportuno, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, adottare misure precauzionali che attuino e/o integrino, per contrastare e/o contenere l'eventuale diffusione della malattia infettiva COVID-19 anche sul territorio di Ercolano;

RITENUTO necessario, al fine di prevenire un'ulteriore diffusione del contagio sul territorio comunale, adottare misure di limitazione dell'accesso a tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1) del DPCM dell'11/03/2020, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, prevedendo che l'accesso medesimo avvenga una volta a settimana per ogni nucleo familiare, in base ad un ordine alfabetico distribuito su sei giorni settimanali, realizzando così una disciplina dell'afflusso degli avventori che eviti il formarsi di file e quindi di assembramenti in attesa dell'ingresso, fenomeno riscontrato di recente in più punti del territorio causa anche la ristrettezza di alcune strade e la estrema contiguità degli esercizi commerciali;

CONSIDERATA tale misura perfettamente coerente con il quadro normativo più sopra evidenziato che mira a evitare il più possibile lo spostamento delle persone se non per motivate esigenze in quanto la regolamentazione dell'accesso agli esercizi commerciali come ipotizzata limita il movimento delle persone nella misura in cui assicura il soddisfacimento dell'esigenza di approvvigionamento alimentare nei limiti strettamente indispensabili;

VISTA la nota dell'Asi Na 3 Sud del 23/03/2020 prot. n. 635/56 contenente l'invito all'A.C. "ad intensificare al massimo la presenza di cittadini per strada ai soli che ne hanno diritto/necessità";

SENTITE le Forze dell'Ordine del territorio;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

h

ORDINA

L'accesso presso tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1) del DPCM dell'11/03/2020, ricadenti sul territorio comunale, – ad eccezione delle farmacie e parafarmacie- dovrà avvenire una volta a settimana per ogni nucleo familiare, rispettando la seguente **TURNAZIONE ALFABETICA** secondo le iniziali del proprio cognome:

- dalla lettera A alla B il lunedì
- lettera C il martedì
- dalla lettera D alla F il mercoledì
- dalla lettera G alla M il giovedì
- dalla lettera N alla S il venerdì
- dalla lettera T alla Z il sabato.

La medesima turnazione alfabetica di cui innanzi dovrà essere osservata da parte di tutti coloro che, pur non residenti nel Comune di Ercolano, ivi si trovino a qualsiasi titolo.

Non è consentito utilizzare più di una lettera presente all'interno dello stesso nucleo familiare.

I titolari degli esercizi commerciali interessati avranno cura di far osservare, all'esterno dei locali sede di attività, l'ordine in fila indiana degli avventori, garantendo la distanza interpersonale di un metro prescritta dalle disposizioni governative.

Le consegne a domicilio di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi dispositivi di protezione individuale sono sempre consentite.

DISPONE

- 1) la trasmissione del presente provvedimento alla Prefetto di Napoli e alla Regione Campania;
- 2) la trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56 all'indirizzo pec: ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it;
- 3) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:
 - Comando di P.L.,
 - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
 - Guardia di Finanza di Portici,
 - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
 - Carabinieri Corpo Forestale,
 - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- 4) l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;



- 5) la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- 6) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ercolano;
- 7) l'affissione della presente sull'intero territorio cittadino;
- 8) l'effetto immediato della presente Ordinanza.

AVVERTE

che alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e regionali, nonché di quelle della presente ordinanza, si applica l'art. 650 Codice penale, che recita: "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro" e, limitatamente alle attività produttive, come lo è il caso di specie, anche con la sanzione della sospensione dell'attività.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza é possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 23/03/2020



Il Sindaco
Avv. **Ciro Buonajuto**



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. n.17231 del
23.03.2020

ORDINANZA N. 40/2020

OGGETTO: Disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- Rettifica ordinanza 39/2020

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n.39/20;

RILEVATA la necessità di chiarire più compiutamente il contenuto della stessa sia relativamente all' efficacia temporale sia all'ambito, oggettivo e soggettivo, dei suoi destinatari;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il quale dispone:

- all'art.1, comma 1, che *"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"*,
- all'art. 2, avente ad oggetto: *"Ulteriori misure di gestione dell'emergenza"* stabilisce che *"Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1"*;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che *"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e

h

fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e dell'art. 50 del TUEL, in particolare l'Ordinanza n. 15 del 13/03/2020 che, di fatto, obbliga tutti i cittadini a restare nelle proprie abitazioni;

VISTI, da ultimo, il D.L. n. 18 del 17/03/2020 che contiene ulteriori prescrizioni a valenza nazionale e il DPCM del 22/03/2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

DATO ATTO che nel territorio di Ercolano sono già risultate positive almeno tre persone per le quali non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque, i casi accertati non siano riconducibili a persone provenienti da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus;

PRESO ATTO che attraverso l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud –e presso le strutture ospedaliere a ciò deputate, sono in corso gli esami dei tamponi effettuati a diversi soggetti venuti a contatto con i positivi mentre altri soggetti sono stati posti in "quarantena";

VISTE le circolari del Ministero della Salute in materia dei rischi di contagio del COVID-19;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del DPCM 08/03/2020 che prevede :<<Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari>>;

VISTA, altresì, la nota con la quale Poste Italiane spa stabilisce che a far data dal 26 marzo p.v. il pagamento delle pensioni, oltre alla possibilità di ricorrere ai prelievi agli sportelli Postamat, sarà effettuato in turnazione in ordine alfabetico, al fine di ridurre assembramenti incontrollati e la conseguente mobilità delle persone;

CONSIDERATO che si registrano sul territorio forme di disordinata gestione degli utenti che si approssimano agli esercizi commerciali con continui accessi anche per acquisto di beni non aventi evidente carattere di prima necessità provocando così assembramenti non autorizzati;

RITENUTO opportuno, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, adottare misure precauzionali che attuino e/o integrino, per contrastare e/o contenere l'eventuale diffusione della malattia infettiva COVID-19 anche sul territorio di Ercolano;

RITENUTO necessario, al fine di prevenire un'ulteriore diffusione del contagio sul territorio comunale, adottare misure di limitazione dell'accesso a tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1) del DPCM dell'11/03/2020, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, prevedendo che l'accesso medesimo avvenga una volta a settimana per ogni nucleo familiare, in base ad un ordine alfabetico distribuito su sei giorni settimanali, realizzando così una disciplina dell'afflusso degli avventori che eviti il formarsi di file e quindi di assembramenti in attesa dell'ingresso, fenomeno riscontrato di recente in più punti del territorio causa anche la ristrettezza di alcune strade e la estrema contiguità degli esercizi commerciali;

CONSIDERATA tale misura perfettamente coerente con il quadro normativo vigente che mira a evitare il più possibile lo spostamento delle persone se non per motivate esigenze in quanto la regolamentazione dell'accesso agli esercizi commerciali come ipotizzata limita il movimento delle persone nella misura in cui assicura il soddisfacimento dell'esigenza di approvvigionamento alimentare nei limiti strettamente indispensabili;

SENTITE le Forze dell'Ordine del territorio;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

)

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1) che, fino alla data del 03/04/2020, l'accesso presso tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1) del DPCM dell'11/03/2020, ricadenti sul territorio comunale, - ad eccezione delle farmacie e parafarmacie- dovrà avvenire una volta a settimana per ogni nucleo familiare, rispettando la seguente TURNAZIONE ALFABETICA secondo le iniziali del proprio cognome:

-dalla lettera A alla B il lunedì

- lettera C il martedì

-dalla lettera D alla F il mercoledì

-dalla lettera G alla M il giovedì

-dalla lettera N alla S il venerdì

-dalla lettera T alla Z il sabato.

2) Ai soli fini indicati al punto 1, la suddetta turnazione alfabetica di cui innanzi dovrà essere osservata da parte di tutti coloro che, pur non residenti nel Comune di Ercolano, ivi si trovino a qualsiasi titolo.

3) Non è consentito utilizzare più di una lettera presente all'interno dello stesso nucleo familiare.

4) I titolari degli esercizi commerciali interessati avranno cura di far osservare, all'esterno dei locali sede di attività, l'ordine in fila indiana degli avventori, garantendo la distanza interpersonale di un metro prescritta dalle disposizioni governative.

5) Le consegne a domicilio di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi dispositivi di protezione individuale sono sempre consentite.

DISPONE

- 1) la trasmissione del presente provvedimento alla Prefetto di Napoli e alla Regione Campania;
- 2) la trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56 all'indirizzo pec: ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it;
- 3) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:
 - Comando di P.L.,
 - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
 - Guardia di Finanza di Portici,
 - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
 - Carabinieri Corpo Forestale,



- Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- 4) l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
- 5) la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- 6) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ercolano;
- 7) l'affissione della presente sull'intero territorio cittadino;
- 8) l'effetto immediato della presente Ordinanza.

AVVERTE

che alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e regionali, nonché di quelle della presente ordinanza, si applica l'art. 650 Codice penale, che recita: "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro" e, limitatamente alle attività produttive, come lo è il caso di specie, anche con la sanzione della sospensione dell'attività.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 23/03/2020



Il Sindaco
Avv. Ciro Buonajuto